

**PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA,
INSTALLAZIONE ED AVVIAMENTO DI ATTREZZATURE PER L’U.O.
RIANIMAZIONE DA ATTIVARE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI
VILLA D’AGRI**

NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CAPITOLATO SPECIALE

PARTE I^a DISCIPLINARE DI GARA

**ARTICOLO 1
OGGETTO DELL'APPALTO**

L'Azienda Sanitaria Unità Sanitaria Locale n. 2 deve provvedere all'esperimento di gara d'appalto mediante pubblico incanto, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera a) del D.Lgs 24 luglio 1992, n. 358, come modificato ed integrato dal D.Lgs 20 ottobre 1998, n. 402, per l'affidamento della fornitura, installazione ed avviamento di apparecchiature per l'U.O. di Rianimazione, da attivare presso il Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri.

L'appalto è distinto nei lotti sottoindicati, ed è data facoltà alle Ditte concorrenti di presentare offerta per uno o più lotti:

LOTTO	APPARECCHIATURA	QUANTITA'	COSTO UNITARIO PRESUNTO IVA ESCLUSA
1	SISTEMA DI MONITORAGGIO PER RIANIMAZIONE, COMPOSTO DA:		
	a. CENTRALE DI MONITORAGGIO	1	€ 25.000,00
	b. MONITOR MODULARE POSTO LETTO INTENSIVO PER PARAMETRI VITALI E RESPIRATORI	5	€ 26.250,00
	c. MODULO PARAMETRI EMODINAMICI	1	--
	d. MONITOR DA TRASPORTO	1	€ 15.000,00
	La fornitura contempla anche l'adeguamento delle 4 travi testaletto, per il quale si rinvia all'allegato 1	4	€ 1.000,00
2	LETTO PER TERAPIA INTENSIVA CON MATERASSO ANTIDECUBITO AD ARIA	5	€ 15.000,00
3	VENTILATORI POLMONARI:		
	a. VENTILATORE POLMONARE PER TERAPIA INTENSIVA CON UMIDIFICATORE	5	€ 27.000,00
	b. VENTILATORE POLMONARE PORTATILE	1	€ 7.500,00
4	POMPE DI INFUSIONE		
	a. POMPA DI INFUSIONE A SIRINGA	10	€ 2.000,00
	b. POMPA DI INFUSIONE VOLUMETRICA	10	€ 1.250,00
	c. POMPA DI INFUSIONE PER TERAPIA ANTALGICA	2	€ 1.250,00
5	DEFIBRILLATORE CON STIMOLATORE CARDIACO	3	€ 13.000,00
6	ELETTROENCEFALOGRAFO	1	€ 25.000,00
7	FIBROSCOPIO DA INTUBAZIONE	1	€ 7.500,00
8	a. SISTEMA PER RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO PAZIENTE	1	€ 11.000,00
	b. SOLLEVA MALATI	1	€ 3.500,00
9	APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE DIVERSE:		
	a. FRIGORIFERO BIOLOGICO	1	€ 2.500,00
	b. ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO ELETTRICO	1	€ 2.000,00
	c. LAMPADA SCIALITICA MOBILE	1	€ 4.000,00
	d. SCALDASANGUE	1	€ 1.500,00
	e. DIAFANOSCOPIO A PARETE	1	€ 500,00
	f. IMPIANTO PORTATILE PER OSMOSI INVERSA	1	€ 5.000,00
g. AUTOCLAVE DI PICCOLE DIMENSIONI	1	€ 5.000,00	

L'importo complessivo massimo a base di gara, comprensivo di ogni onere e spesa, è stabilito in € 534.250,00 Iva esclusa.

Non sono ammesse offerte in aumento sul totale a base d'asta e sui singoli lotti come sopra riportato.

La spesa sarà finanziata con i fondi previsti dal Piano regionale di definizione del fabbisogno tecnologico delle Aziende Sanitarie.

Pertanto la stipulazione dei contratti di fornitura con le singole Ditte che saranno aggiudicatrici, sarà subordinata all'avvenuta assegnazione dei fondi.

ARTICOLO 2

CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE

La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime, cui devono corrispondere le apparecchiature offerte, suddivise per lotti, sono quelle riportate nell'**Appendice 1**, facente parte integrante del presente Capitolato Speciale.

Ciascun Offerente potrà discostarsi dalle caratteristiche tecniche, operative, funzionali minime richieste, solo nella misura in cui la caratteristica proposta sia pari o superiore a quella riportata nella citata appendice.

Tutte le apparecchiature offerte dovranno essere corredate dalla certificazione CE relativa alla Direttiva 93/42/CEE inerente ai dispositivi medici, ed essere conformi alle vigenti norme generali inerenti alle apparecchiature elettromedicali CEI 62-5 (norma europea CENELEC EN 60 601-1 contestuale alla pubblicazione IEC 601-1) e relative norme particolari per ciascuna categoria di apparecchiatura.

La fornitura delle apparecchiature dovrà essere accompagnata dalla certificazione di conformità, ai sensi della Legge 46/1990, dell'apparecchiatura e della relativa installazione.

ARTICOLO 3

VARIANTI

Per ciascun lotto, oltre all'offerta principale è ammessa e sarà valutata una sola offerta in variante, a condizione che sia in possesso dei requisiti tecnico-funzionali minimi indicati nel capitolato speciale

Le varianti dovranno essere chiaramente individuabili e, qualora rappresentino anche solo la variante di uno degli elementi che compongono l'offerta, dovranno essere presentate singole offerte complete che evidenzino chiaramente gli elementi differenziati.

ARTICOLO 4

VISITA AI LUOGHI

La Ditta concorrente interessata alla partecipazione al **lotto n. 1**, dovrà visitare i luoghi ove avverrà l'installazione delle forniture oggetto del lotto, per il quale è prevista un'installazione permanente (centrale di monitoraggio, completamento travi testaleto, etc.). per prendere cognizione di qualsiasi circostanza od elemento che possa influire sulla formulazione dell'offerta.

La visita ai luoghi sarà organizzata contattando l'Ufficio di seguito indicato, che rilascerà l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo:

Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri: Ufficio Tecnico tel. 0975-312289

In tutti gli altri casi, tale visita sarà comunque consentita, ma non ritenuta obbligatoria.

ARTICOLO 5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'appalto è regolato:

- dal D.Lgs 24 luglio 1992, n. 358, come modificato ed integrato dal D.Lgs 20 ottobre 1998, n. 402;
- dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- dal D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 disciplinante le "norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- dal D.Lgs 9 settembre 1994, n. 626, e s.m.i., relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- dalla Direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs 24 febbraio 1997, n. 46, sul marchio CE;
- dalle condizioni contenute nel presente capitolato speciale di appalto;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni inerenti la materia contrattuale, per quanto non regolato e previsto dalle precedenti fonti normative.

ARTICOLO 6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Alla gara sono ammesse a presentare offerta Ditte singole, Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate, in possesso del requisito di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., o analogo Registro Professionale di Stato aderente alla CE, relativo alla categoria merceologica oggetto del presente appalto.

Non è ammessa la partecipazione di una stessa ditta singolarmente e quale componente di un raggruppamento, né la presenza contestuale in più raggruppamenti, pena esclusione. La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese sono disciplinate dall'art. 10 del D.lgs. 24 luglio 1992, n.358 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di Ditte appositamente riunite ai sensi della normativa anzidetta:

- non è richiesta la trasformazione di tali raggruppamenti in una forma giuridica determinata qualora dovessero risultare aggiudicataria.
- l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dalla norma su richiamata. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Azienda sanitaria di tutte le imprese raggruppate.

ARTICOLO 7 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione avverrà **per singolo lotto**, con il metodo previsto dall'articolo 19, comma 1°, lettera b) del D.Lgs n. 358 del 1992, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 402 del 1998, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base ai parametri congiunti della qualità e del prezzo, meglio specificati nell'Appendice 4 facente parte integrante del presente Capitolato speciale.

Per la valutazione requisiti tecnico-qualitativi, la Commissione prima di procedere all'apertura delle buste "B" della documentazione tecnica, potrà dettagliare ulteriormente

gli elementi di valutazione nell'ambito dei criteri generali, attraverso la previsione di sottovoci rispetto alle categorie generali fissate.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI FINALI

I punteggi ottenuti da ciascuna Ditta per la qualità e per il prezzo saranno sommati e l'aggiudicazione della fornitura avverrà a favore della Ditta la cui offerta avrà conseguito il punteggio complessivo più alto nella combinazione qualità-prezzo.

PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA VALIDA

In presenza di una sola offerta valida, l'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 si riserva la facoltà di confermare o meno l'aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio.

Le offerte relative ad apparecchiature che non avranno conseguito un punteggio di qualità almeno pari alla metà del punteggio previsto per tale elemento, non saranno prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione e saranno quindi escluse dalla gara.

ARTICOLO 8

VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è revocabile incondizionatamente solo e soltanto prima del termine di scadenza per la presentazione della stessa.

Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e la Ditta concorrente è vincolata alle condizioni espresse nella propria offerta per un periodo di 180 giorni a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, la Ditta concorrente, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dall'offerta stessa.

ARTICOLO 9

TERMINE PERENTORIO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La Ditta interessata a partecipare alla gara oggetto del presente Capitolato speciale, dovrà far pervenire al seguente indirizzo:

AZIENDA SANITARIA U.S.L. N. 2 -VIA TORRACA, 2 -85100 POTENZA,
entro

le ore 13.00 del giorno 31 GENNAIO 2006

un plico chiuso, con colla o nastro sigillante (**senza ceralacca**) con apposizione di timbro recante la ragione sociale della Ditta partecipante, e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità alla gara, e l'offerta economica.

Il suddetto plico dovrà recare esternamente, le seguenti diciture:

- **“OFFERTA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE ED AVVIAMENTO DI APPARECCHIATURE PER L'U.O. RIANIMAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VILLA D'AGRI (POTENZA)”.**
- **NOMINATIVO, INDIRIZZO, RECAPITO TELEFONICO E DI FAX DELLA DITTA MITTENTE.**

L'invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente, e dovrà essere eseguito secondo la modalità scelta dal concorrente.

Non sarà tenuto conto dei plichi che pervenissero o fossero consegnati in ritardo, intendendosi quest'Azienda Sanitaria esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di forza maggiore, o per la consegna effettuata ad indirizzo diverso da quello sopraindicato.

Oltre il termine perentorio di cui innanzi, non sarà riconosciuta valida alcun'offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva d'offerta precedente.

A tal fine fa fede la data di ricezione del plico apposta dall'Ufficio Protocollo dell'Azienda Sanitaria.

ARTICOLO 10

DOCUMENTAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

All'interno del plico di cui al precedente articolo 8 dovranno rinvenirsi n° 3 buste così identificate e predisposte

- **busta "A"** : documentazione amministrativa;
- **busta "B"** : documentazione tecnica;
- **busta "C"** : offerta economica.

BUSTA A

Deve riportare oltre all'indirizzo della Ditta mittente la dicitura: "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**".

I documenti da presentare ed inserire in detta busta, sono:

A.1-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di data successiva all'emissione del bando, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità, con la quale:

1. il titolare della Ditta se trattasi di Ditta individuale;
2. ciascuno dei soci, se trattasi di società in nome collettivo;
3. i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;
4. gli amministratori muniti di poteri per ogni altro tipo di società o consorzio;
5. i direttori tecnici in tutti i casi precedenti;
6. i procuratori che rappresentino l'impresa in tutti i casi precedenti

nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.p.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiarino ed attestino:

- a. Che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni (normativa antimafia);
- b. Di non aver riportato condanne penali di cui all'art.32 quater c.p.;
- c. Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gara di appalto.

A.2 -dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di data successiva all'emissione del bando, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da

copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità, con la quale il titolare della Ditta offerente o, nel caso che si tratti di società, chi ne ha la rappresentanza legale o la persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la società offerente, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.p.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiarare:

- a. l'iscrizione della Ditta nel registro della C.C.I.A.A., o analogo Registro Professionale di Stato aderente alla CE, riportandone gli estremi;
- b. di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 11 del D.Lgs 358/1992, così come modificato dal D.Lgs n. 402/1998,
- c. Con riferimento a quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 disciplinante le "norme per il diritto al lavoro dei disabili" **(barrare la dizione che interessa):**

la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

oppure

la Ditta non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68

(barrare la casella corrispondente alla fattispecie di non assoggettabilità prevista dalla legge medesima):

che la Ditta occupa un numero di dipendenti inferiore a 15 (quindici);

che la Ditta occupa un numero di dipendenti superiore a 14 (quattordici) e inferiore a 35 (trentacinque), ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000)

- d. la sede dell'Ufficio Provinciale competente per i necessari accertamenti in tema di obblighi derivanti dalla Legge 68/1999, relativa al diritto al lavoro dei disabili, è la seguente:

(indirizzo completo) _____;

- e. Con riferimento a quanto previsto dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266, recante "disposizioni in materia di emersione del lavoro sommerso" **(barrare la dizione che interessa):**

Che la Ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383 del 2001,

ovvero

Che la Ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383 del 2001, e che il periodo di emersione si è concluso.

- f. che la sede INPS competente per il regolare versamento dei contributi previdenziali obbligatori è la seguente:

(indirizzo completo) _____ n. posiz. assicurativa _____

- g. che la sede INAIL competente per il regolare versamento dei contributi assicurativi obbligatori è la seguente:

(indirizzo completo) _____ n. posiz. assicurativa _____

- h. di aver valutato nella formulazione dell'offerta:

▪ tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione dei prezzi indicati nell'offerta e alle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'appalto, e di aver considerato i prezzi medesimi, nel loro complesso, congrui e remunerativi e tali quindi da consentire la propria offerta;

▪ dei luoghi presso cui le attrezzature devono essere fornite, di avere svolto il sopralluogo ed avere assunto tutte le informazioni necessarie per il coordinamento,

l'installazione e la compilazione dell'offerta (**sopralluogo obbligatorio solo per il lotto n. 1**);

- i. la presentazione della propria offerta è intesa come dichiarazione di conoscenza e di accettazione di tutte le condizioni contenute nel capitolato speciale di appalto e nei relativi allegati;
- j. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e/o per la commercializzazione delle attrezzature offerte, e di impegnarsi a comunicare immediatamente all'Azienda Sanitaria le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra;
- k. che la propria offerta, avente una validità di 180 giorni dalla data di scadenza per al presentazione, si intende, trascorsi i suddetti 180 giorni, tacitamente prorogata nella sua validità se la medesima Ditta offerente non provvederà formalmente alla sua revoca;
- l. Che alla gara non hanno presentato offerta altre Ditte, con le quali la Ditta dal medesimo rappresentata:
 - Abbia in comune titolare e/o amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
 - Esistano altre forme di collegamento imprenditoriale e di controllo anche ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
- m. Ai fini della compilazione da parte dell'Azienda Sanitaria del modello GAP relativo alla Ditta partecipante, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 12 ottobre 1982, n. 726 e 30 dicembre 1991, n. 410, fornisce i seguenti dati:
 - ***CODICE ATTIVITA'** (deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria)
 - ***VOLUME AFFARI** (ultima dichiarazione Iva)
 - ***CAPITALE SOCIALE**
- n. Eventuali comunicazioni relative al presente appalto potranno essere inviate al seguente indirizzo _____ telefono _____ fax _____

A.3 -Cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta per gli importi a fianco di ciascun lotto indicati:

Lotto N. 1	€ 3.500,00
Lotto N. 2	€ 1.500,00
Lotto N. 3	€ 3.000,00
Lotti N. 4 e N. 5	€ 1.000,00 per ciascun lotto
Lotti dal N. 6 al N. 9	€ 800,00 per ciascun lotto

Qualora la Ditta concorra a più lotti è consentita la presentazione di un'unica cauzione di importo pari al totale previsto per i lotti, con espressa menzione nella causale dei lotti cui si riferisce e dei singoli importi parziali.

Detta cauzione che sarà infruttifera, potrà essere costituita a scelta del concorrente, con una delle modalità sottoindicate:

- 1) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
- 2) con versamento sul c/c postale n. 10531853 intestato a "AZIENDA SANITARIA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 2 , VIA TORRACA, 2 -85100 POTENZA, e la cui attestazione

dovrà essere allegata unitamente ai documenti richiesti ai precedenti punti ai fini dell'ammissione alla gara;

- 3) con versamento in contanti presso il Tesoriere dell'Azienda che ne rilascerà apposita ricevuta, la quale dovrà essere allegata unitamente ai documenti richiesti ai precedenti punti ai fini dell'ammissione alla gara;
- 4) con fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del Regio Decreto Legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
- 5) con polizza assicurativa rilasciata da Impresa d'assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
- 6) Con polizza fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 358 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ai sensi dell'articolo 145, comma 50 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Qualora la cauzione provvisoria sia prestata secondo una delle modalità di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, deve:

- a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria USL n.2.
- b) avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.**

In caso di A.T.I. la cauzione dovrà essere costituita dalla Ditta capogruppo in nome e per conto delle Ditte facenti parte del raggruppamento.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicataria e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

A.4 -dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti con presentazione dei seguenti documenti:

- a. idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno un Istituto di Credito;
- b. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale o dalla persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta offerente, senza autentica mediante copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità, concernente:
 - ⇒ il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2002-2003-2004).
 - ⇒ Importo relativo a forniture identiche a quelle oggetto della gara realizzato negli ultimi tre esercizi (2002-2003-2004).

A.5 -dimostrazione della capacità tecnica delle imprese concorrenti, con presentazione dei seguenti documenti:

- a. Elenco delle principali forniture, riferite agli ultimi tre esercizi (2002-2003-2004), con il rispettivo importo, data e destinatario.

Qualora trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni o Enti Pubblici, le stesse dovranno essere fornite nella forma della dichiarazione dell'offerente, ed in caso di aggiudicazione saranno verificate con la previste attestazioni delle Amministrazioni o degli Enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia possibile, è sufficiente una dichiarazione del concorrente.

A.6 –copia del capitolato speciale di appalto debitamente timbrato e firmato in ogni pagina da parte della medesima persona che ha sottoscritto l'offerta, per accettazione integrale e senza riserve di tutte le condizioni e prescrizioni in esse contenute, ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile

In caso di raggruppamento di imprese la documentazione da presentare relativa ai punti A.1, A.2, A.4 ed A.5 dovrà essere riferita ad ogni Ditta, mentre la documentazione di cui al punto A.6 dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, compresa la capogruppo.

I concorrenti di altri paesi Comunitari sono autorizzati a presentare la documentazione equipollente a quella richiesta.

BUSTA B

Deve riportare oltre all'indirizzo della Ditta mittente la dicitura: "**DOCUMENTAZIONE TECNICA LOTTO N. _____**".

Nota: devono essere presentate tante buste B, per ogni lotto a cui si intende partecipare.

I documenti da presentare ed inserire in detta busta sono:

B.1- Dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale della Ditta autocertificata, senza autentica mediante copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità, di rispondenza delle apparecchiature offerte alle configurazioni e caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime, riportate per ciascun lotto nell'appendice 1 al presente capitolato speciale.

B.2- Schede tecnico/qualitative dettagliate relative alle apparecchiature proposte, debitamente sottoscritte dalla Ditta costruttrice o distributrice autorizzata, contenente informazioni tecniche più importanti e/o qualificanti attinenti alle caratteristiche, alla tecnologia, alle prestazioni e all'affidabilità, in particolare:

1. caratteristiche e qualità tecnico-funzionali delle apparecchiature proposte;
2. semplicità e praticità d'uso, limiti ambientali di funzionamento, l'ingombro delle macchine fornite, etc.

La Ditta è tenuta a fornire tutte le informazioni tecniche utili per qualificare il prodotto offerto e per consentire alla Commissione di verificare la rispondenza ai requisiti minimi richiesti.

B.3 -Documentazione sussidiaria depliant illustrativi e descrittivi, opuscoli contenenti l'indicazione della casa costruttrice e modello di apparecchiatura proposto, scritta in lingua italiana (*se in lingua straniera dovrà essere accompagnato da apposita traduzione firmata dalla Ditta, la quale si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità di quanto in essa contenuto*).

B.4 -Dichiarazione di conformità costruttiva dell'attrezzatura offerta alla normativa vigente da redigersi secondo l'**Appendice 2**, debitamente compilata e sottoscritta.

È possibile compilare tale dichiarazione anche su proprio modulo, rispettando la stessa sequenza ed intestazione dei punti riportati nella citata appendice.

B.5 Dichiarazione Illustrante l'organizzazione del proprio servizio di assistenza tecnica, contenente:

- l'indicazione della sede del Centro di Assistenza tecnica a cui fare riferimento per gli interventi di manutenzione, autorizzato dalla Casa Madre o dalla Ditta distributrice per l'Italia delle attrezzature proposte, con l'indicazione dei relativi recapiti postali, telefonici e telefax.

In caso di rivenditore dovrà essere allegata apposita dichiarazione della Casa Madre o della Ditta distributrice per l'Italia, che riconosce il Centro di Assistenza tecnica indicato, quale autorizzato ad effettuare gli interventi tecnici.

Alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata la scheda riassuntiva delle caratteristiche del servizio di assistenza tecnica, interamente compilata, in conformità al modello riportato in Appendice 3

Ogni singola risposta fornita sarà vincolante per l'Offerente in caso di aggiudicazione.

B.6 – Schema di contratto di assistenza tecnica e manutenzione del tipo full-risk.

E' richiesta la formulazione di un contratto di assistenza tecnica e manutenzione del tipo full-risk, comprendente pertanto la sostituzione, la riparazione e il reintegro di tutti i componenti, accessori, consumabili, ricambi inclusi nella fornitura, gli eventuali aggiornamenti software ed hardware relativi alla funzionalità già installate, le verifiche periodiche di sicurezza elettrica e di conformità alle norme applicabili previste.

Per le apparecchiature inerenti al **lotto N. 1** (monitor parametri vitali e monitor trasportabile), **lotto N. 2** e **lotto N. 3**, deve essere contemplata la possibilità di messa a disposizione di apparecchiature di riserva/muletto al fine di assicurare la continuità del servizio, in caso di ritardo nei tempi di risoluzione dei guasti.

Tale contratto che avrà eventuale decorrenza al termine del periodo di garanzia, dovrà riportare:

- Estremi identificativi della ditta esecutrice della manutenzione, se diversa dall'Offerente;
- Eventuale menzione della certificazione ISO 9000 dell'esecutore della manutenzione;
- Le procedure di manutenzione periodica programmata previste da costruttore e le relative periodicità.

Fra le prescrizioni da osservare, le operazioni di manutenzione dovranno essere eseguite da un'organizzazione riconosciuta dal Produttore e dotata di personale addestrato e periodicamente aggiornato presso la casa madre.

La risposta alle chiamate di manutenzione (tempo di intervento), salvo proposte migliorative offerte dalla Ditta, dovrà avvenire obbligatoriamente:

- in caso di chiamata nei giorni feriali (dal lunedì al giovedì compreso), l'intervento tecnico dovrà essere garantito al massimo il giorno successivo non festivo;
- in caso di chiamata il venerdì o prefestivi l'intervento tecnico dovrà essere garantito entro il primo giorno successivo non festivo.

Per tempo di intervento si intende “il tempo che intercorre tra la chiamata, l’arrivo di un tecnico del servizio di assistenza con la strumentazione ed i ricambi ritenuti necessari, in base a quanto descritto dalle chiamate, ed il ripristino del normale funzionamento dell’apparecchiatura”.

B.7 -Documento di garanzia

L’offerente assume l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di fornire beni di produzione corrente, nuovi di fabbrica, non ricondizionati né riassemblati.

I beni forniti devono essere privi di difetti dovuti a vizi di materiali impiegati, devono possedere tutti i requisiti indicati dalla Ditta aggiudicataria nella propria offerta e nella documentazione allegata; inoltre devono rispettare le normative tecniche in vigore all’atto del collaudo.

I beni forniti dovranno essere garantiti dalla Ditta aggiudicataria da tutti i vizi costruttivi ed i difetti di funzionamento per un periodo minimo di **24 (ventiquattro) mesi, salvo diversa maggiore durata della garanzia offerta dalla Ditta**, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole.

La Ditta aggiudicataria è pertanto tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestati dai beni forniti durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione o da difetti dei materiali impiegati.

L’offerente dovrà produrre un documento dichiarante le condizioni di garanzia proposte e chiaramente indicante:

- a) il periodo di garanzia base e le parti coperte;
- b) eventuali periodi di estensione di garanzia;
- c) le procedure di manutenzione periodica previste dal costruttore e da eseguire, a carico della Ditta aggiudicataria, nel periodo di validità della garanzia;
- d) le verifiche periodiche di conformità alle norme applicabili (specificare quali) eventualmente eseguite;
- e) ogni specifica esclusione;
- f) le modalità di reso e sostituzione di parti difettose
- g) Per le apparecchiature inerenti al **lotto N. 1** (monitor parametri vitali e monitor trasportabile), **lotto N. 2** e **lotto N. 3**, deve essere contemplata la possibilità di messa a disposizione di apparecchiature di riserva/muletto al fine di assicurare la continuità del servizio, in caso di ritardo nei tempi di risoluzione dei guasti.

Per le sole Ditte che partecipano all’aggiudicazione del lotto n. 1:

B. 8 –progetto per l’esecuzione degli interventi inerenti al completamento delle travi testaletto, alla creazione di ulteriori canalizzazioni, come richiesto nell’appendice 1 al presente capitolato, contenente:

- Relazione descrittiva delle soluzioni impiantistiche che si intenderanno adottare, necessarie per migliorare la funzionalità, operatività e la sicurezza;
- Elencazione descrittiva dei dispositivi previsti per il completamento delle travi testaletto
- Elaborati grafici delle opere da realizzare, nelle scale adeguate;
- computo metrico e stima, senza alcuna indicazione delle quotazioni economiche.
- Attestazione di avvenuta effettuazione della visita dei locali ove avverrà l’installazione delle forniture oggetto dell’appalto.

B.9 –Descrizione ed articolazione del corso di formazione all’uso delle apparecchiature.

La fornitura deve comprendere uno specifico corso di istruzione del personale, il cui svolgimento sarà concordato a seguito di esito positivo del collaudo con il responsabile dell’U.O. interessata.

Tale corso deve obbligatoriamente prevedere la formazione del personale sanitario sul corretto utilizzo delle apparecchiature, sull’utilizzo di programmi e procedure software, su procedure periodiche di manutenzione e su quanto sia utile ad una migliore comprensione delle potenzialità diagnostiche delle attrezzature.

In sintesi il programma di formazione dovrà descrivere:

- a) i destinatari della formazione,
- b) la durata dell’intervento formativo,
- c) gli argomenti trattati,
- d) le qualifiche dei formatori,
- e) il materiale didattico fornito.

L’addestramento dovrà avvenire presso i locali in cui è avvenuta l’installazione della fornitura o in altra sede a cura e spese della Ditta aggiudicataria.

B.10 -Programma temporale delle forniture ed installazioni

La Ditta dovrà predisporre un programma temporale dell’esecuzione della fornitura tenendo conto del termine stabilito dall’Azienda Sanitaria. Il programma dovrà esplicitare le diverse fasi di realizzazione della fornitura, la relativa durata (espressa in giorni lavorativi ad esclusione del sabato) e la consequenzialità e/o propedeuticità di ciascuna di esse (consegna in sito, installazione, test preliminare, formazione del personale utilizzatore, ecc.). Tale programma sarà impegnativo per la Ditta in caso di aggiudicazione.

B.11 -Subappalto Il concorrente deve indicare le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi.

L’indicazione di cui al comma precedente lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria.

L’affidamento delle attività suddette è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

B.12 -Copia dell’offerta economica relativa a ciascuno dei lotti per il/i quale/i la Ditta concorre, obbligatoriamente priva di alcuna indicazione di prezzi, contenente la configurazione dell’offerta con l’elenco delle singole voci che hanno determinato il prezzo offerto;

Ai fini dell’ammissibilità alla gara, la documentazione da inserire nelle Buste A) e B), non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per la partecipazione ad altre gare, o già esistenti a qualsiasi titolo presso quest’Azienda Sanitaria.

BUSTA C

Deve essere chiusa e sigillata con apposizione di timbro recante la ragione sociale della Ditta concorrente, in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta,

controfirmata sui lembi di chiusura, riportante esternamente, oltre l'indirizzo del mittente, la dicitura " OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. _____".

Nota: devono essere presentate tante buste C, per ogni lotto a cui si intende partecipare.

La singola offerta deve:

1. Essere redatta su carta in competente bollo o su carta resa legale mediante apposizione di una o più marche ogni quattro fogli, debitamente annullate,
2. Indicare l'esatta denominazione della Ditta nel cui interesse l'offerta è presentata, la sede legale, i dati anagrafici e fiscali della Ditta medesima;
3. Essere datata e sottoscritta in forma leggibile in ogni sua pagina dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta offerente. In caso di offerta sottoscritta da persona munita di procura, detta procura deve essere speciale e cioè riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture delle Amministrazioni Pubbliche, deve essere trasmessa all'Azienda Sanitaria unitamente alla documentazione di gara in originale o in copia conforme, pena l'esclusione. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la forma dell'atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell'articolo 2699 C.C., con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme).
4. nell'ipotesi di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate di cui all'articolo 10 del D.Lvo 24 luglio 1992, n. 358, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare la parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dal predetto articolo. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Azienda sanitaria di tutte le imprese raggruppate.
5. consistere nella indicazione:
 - a. Prezzo unitario e complessivo per la fornitura, installazione ed avviamento dell'apparecchiatura proposta (dovranno essere dettagliati i prezzi relativi alle parti scorporabili);
 - b. Condizioni economiche del contratto di assistenza tecnica full-risk per un periodo di tre anni, tenuto conto del periodo di garanzia;

I prezzi dovranno essere formulati al netto dell'Iva

In caso di discordanza tra la somma dei prezzi finali offerti per le singole voci ed il totale complessivo, sarà ritenuto valido quest'ultimo.

In caso di aggiudicazione l'offerta prodotta costituisce parte integrante al contratto, e la Ditta offerente è tenuta, per tutta la vita utile dell'apparecchiatura, a fornire su richiesta dell'Azienda Sanitaria, ogni prodotto comunque dedicato e acquistabile in esclusiva dal produttore e relativa rete di vendita alle stesse percentuali di sconto praticate sul listino in fase di gara.

Qualunque prodotto dedicato necessario al normale funzionamento e non quotato in

offerta economica verrà considerato nel prezzo complessivo della fornitura aggiudicata.

I prezzi devono intendersi, in ogni caso, comprensivi di qualunque altro onere, anche se non previsti, necessari per il normale funzionamento dell'apparecchiatura oggetto del presente appalto.

Resta inteso che qualunque clausola o condizione apposta dalla Ditta partecipante rende nulla l'offerta e comporta l'esclusione dalla gara.

Pertanto non saranno prese in considerazione eventuali offerte inviate per telegramma, né quelle indeterminate o che modificano le condizioni contrattuali in senso sfavorevole per l'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2

Non saranno accolte domande di annullamento o revisione delle offerte per errori di qualsiasi specie.

Non saranno ammessi riferimenti ad offerta di altri concorrenti, né offerte per conto di persone da nominare.

Non è consentito in sede di gara la presentazione di altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di quella precedente.

Le offerte compilate in contravvenzione alla legge sul bollo, pur essendo valide a tutti gli effetti contrattuali, sono soggette alle sanzioni previste dalle norme in vigore (articoli 24 e seguenti del D.p.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, e saranno trasmesse per la loro regolarizzazione al competente Ufficio del Registro.

PRECISAZIONI IN MATERIA DI PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI

- E' ammessa l'autocertificazione di cui all'art. 19 del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in luogo della produzione documentale, degli originali o delle copie conformi all'originale, limitatamente nei casi in cui trattasi di copia di atto o di documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione;
- Al di fuori dell'ambito di applicazione della norma anzidetta, in luogo del documento originale deve essere presentata copia autenticata la cui conformità con l'originale sia attestata dal pubblico ufficiale competente ai sensi dell'art. 2719 del Codice Civile.

ARTICOLO 11

CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE

La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute nei punti sottoindicati comporta l'automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio della par condicio, segretezza e imparzialità:

- a) Plichi pervenuti per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine di cui al precedente articolo 9.
- b) Plichi non riportanti esternamente le diciture richieste, non chiusi e controfirmati nei modi e termini prescritti.
- c) Non contenenti i documenti richiesti.
- d) Qualora a seguito di invito dell'Azienda Sanitaria, la Ditta non ha provveduto ad integrare, completare o fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati
- e) In caso di dichiarazioni sostitutive non corredate di copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero scaduto di validità.
- f) In caso di compartecipazione tra imprese concorrenti alla gara.
- g) Per le quali non sia stato costituito il deposito cauzionale provvisorio a garanzia

dell'offerta.

- h) In caso di offerte non in possesso dei requisiti minimi indicati, per ciascun lotto, nell'appendice 1, o che non abbiano raggiunto un punteggio minimo pari al 50% di quello massimo ottenibile.
- i) In caso di offerte sottoposte a condizioni, termini e modalità non previste dal presente bando o dal capitolato speciale di appalto.

ARTICOLO 12

DATA, ORA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'apertura dei plichi per il controllo della documentazione amministrativa avverrà in seduta pubblica.

LA DATA IL LUOGO E L'ORA DI DETTA APERTURA SARA' COMUNICATO ALLE DITTE PARTECIPANTI.

ARTICOLO 13

PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL'APERTURA

Saranno ammessi ad assistere all'apertura dei plichi contenenti i documenti amministrativi ed alla seduta di gara (aggiudicazione) i legali rappresentanti o i procuratori muniti di apposita delega o procura.

La procedura di gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuna delle Ditte partecipanti è presente nella sala della gara.

ARTICOLO 14

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento:

Nel giorno, nel luogo e nell'ora stabiliti, il presidente dell'apposita commissione nominata con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 ai sensi del 2° comma dell'art. 67 della Legge Regionale 29 marzo 1980, n. 17, dichiarati aperti i lavori procederà in primo luogo ad accertare se i soggetti presenti siano o non legittimati a presenziare ed eventualmente a formulare osservazioni sulla regolarità dello svolgimento della gara.

A tal fine il presidente inviterà i presenti ad esibire documento o delega che da facoltà ad ogni singolo intervenuto a presenziare e ad intervenire in nome e per conto dell'offerente.

Le persone che non saranno in grado di dimostrare la legittimazione a presenziare in nome e per conto della Ditta partecipante non potranno ottenere di verbalizzare le loro dichiarazioni.

Successivamente la Commissione preso atto dei plichi pervenuti procederà all'accertamento della data di arrivo, alla verifica dell'integrità dei plichi, delle firme e delle diciture richieste apposte sugli involucri esterni, escludendo dalla gara quelli non conformi alle prescrizioni contenute nella presente lettera di invito.

Quindi procederà all'apertura del plico di cui al precedente articolo 9, ed alla verifica della conformità della documentazione amministrativa contenuta nella busta **A** dell'articolo 10, e saranno ammessi alla gara i concorrenti che risulteranno in regola.

La busta **B** sarà aperta in seduta non pubblica per procedere alla valutazione tecnica delle proposte di fornitura.

Quindi la gara sarà sospesa ed aggiornata a nuova data.

Per la valutazione delle caratteristiche tecnico/qualitative e l'attribuzione dei relativi punteggi, la commissione di gara opererà in seduta non pubblica.

La Commissione ha facoltà di richiedere alle Ditte partecipanti tutti i chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio ritenuti utili per l'assunzione delle proprie determinazioni, chiarimenti che devono essere prodotti, anche a mezzo fax, non oltre 10 giorni dalla richiesta dell'Azienda Sanitaria.

La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio non deve in alcun caso violare la par condicio dei concorrenti.

Sono escluse dalle ulteriori fasi della gara le proposte di fornitura che non risulteranno in possesso dei requisiti minimi indicati, per ciascun lotto, nell'appendice 1, o che non abbiano raggiunto un punteggio minimo pari al 50% di quello massimo ottenibile.

Alla ripresa della gara (che sarà effettuata per singoli lotti individuali ad insindacabile giudizio della Commissione), si procederà alle seguenti operazioni:

1. lettura della relazione tecnica e dei punteggi relativi alle caratteristiche tecnico-qualitative;
2. apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle sole Ditte la cui proposta di fornitura sia stata ritenuta idonea;
3. attribuzione dei punti relativi alle condizioni economiche;
4. somma dei punteggi conseguiti, formazione della graduatoria e aggiudicazione alla Ditta che ha conseguito il punteggio più elevato.

ARTICOLO 15

AGGIUDICAZIONE IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO

Nell'eventualità in cui, ultimate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 14, due o più Ditte risultino a pari punti in testa alla classifica, l'appalto verrà aggiudicato alla Ditta per la quale risulta più elevato il subtotale (A + B), con riferimento alla griglia di valutazione descritta in appendice 5.

Se dovesse verificarsi anche in questo caso parità di punteggi, l'appalto verrà aggiudicato alla Ditta per la quale risulta più elevato il punteggio A.

In caso di ulteriore situazione di parità, si procederà nel seguente modo:

- richiesta di offerta migliorativa tra i concorrenti presenti, muniti di idonea procura;
- estrazione a sorte ai sensi dell'art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, se nessuno dei concorrenti è presente, ovvero se presenti nessuno propone un'offerta migliorativa.

ARTICOLO 16

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Si precisa che non tutte le inosservanze delle modalità stabilite per la presentazione dell'offerta determinano l'estromissione dal procedimento, ma solo quelle che violino prescrizioni espressamente sanzionate con l'esclusione o elencate nel precedente articolo 11, e quelle che pregiudichino la segretezza dell'offerta o, in senso più lato, la parità di condizione dei concorrenti.

ARTICOLO 17

VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

Le offerte che presenteranno un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione richiesta verranno assoggettate a verifica, secondo quanto disposto dall'articolo 19, commi 2 e 3 del D.Lgs 358/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'Azienda Sanitaria valuterà l'anomalia delle offerte secondo il criterio di cui all'articolo 19 comma 4 del D.Lgs succitato.

ARTICOLO 18

AGGIUDICAZIONE

La Commissione di gara trasmetterà all'Amministrazione appaltante i verbali di gara con la proposta di assegnazione provvisoria della relativa fornitura.
Le risultanze della gara relative a ciascun lotto, saranno approvate dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 ai sensi della vigente normativa, quale l'organo competente ad esercitare il controllo di legittimità dell'intero iter procedimentale, dopo aver verificato i risultati della gara e riscontrato la conformità delle offerte alle condizioni e ai requisiti predeterminati.
Nell'esercizio di tale potere, l'organo suddetto potrà assumere provvedimenti anche difforni da quelli adottati dalla Commissione giudicatrice.

PARTE II - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 19

ADEMPIMENTI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

A seguito della conferma dell'aggiudicazione, la Ditta deve far pervenire a quest'Azienda Sanitaria, i seguenti documenti:

- A. deposito cauzionale definitivo nella misura del 5% dell'importo netto dell'appalto, secondo una delle modalità riportate nel successivo articolo 20.
- B. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo Registro Professionale di Stato Europeo per i non residenti, in originale o copia autenticata o di data non anteriore a mesi sei dalla richiesta, che dovrà comprendere:
 - l'espressa indicazione dell'attività specifica riferita all'oggetto dell'appalto;
 - la precisazione delle persone autorizzate ad impegnare legalmente la Ditta;
 - la dichiarazione che la Ditta è nel pieno e libero esercizio della propria attività e che nell'ultimo quinquennio la stessa non risulta essere stata sottoposta od avere pendenti procedure concorsuali di fallimento, amministrazione controllata o concordato preventivo;
 - il nulla osta ai fini dell'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm. (c.d. antimafia):
- C. modello Gap debitamente compilato e sottoscritto nella parte di competenza
- D. Autodichiarazione autenticata nei modi di legge indicante le complete generalità degli Amministratori e conviventi ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 490/1994 nel caso in cui la fornitura superi € 200.000,00.

Tali documenti sono necessari per consentire all'Azienda Sanitaria di acquisire le "comunicazioni" e "informazioni" previste dalla Legge 17 gennaio 1994, n. 47 e D.Lgs 8 agosto 1994, n. 490 in tema di cautele antimafia, come integrato dal D.p.R. 2527/1998.

Nel caso l'aggiudicazione avvenga in capo ad un raggruppamento di impresa:

- il raggruppamento risultante aggiudicatario dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all'articolo 10 del D.Lgs 358/1992 e art. 1392 c.c. con atto notarile, nei termini prescritti per la presentazione dei documenti;
- i documenti di cui ai precedenti punti B, e D dovranno essere presentati da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento;
- la cauzione definitiva di cui al precedente punto A dovrà essere presentata dall'impresa mandataria (capogruppo).

I certificati attestanti il possesso dei requisiti dichiarati dalla Ditta aggiudicataria ai fini della partecipazione alla gara, saranno acquisiti d'ufficio da parte dell'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 20

CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva sta in garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse

nonché dal rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione fosse insufficiente. L'importo della cauzione definitiva è pari al **5%** (cinque per cento) dell'importo di affidamento Iva esclusa.

Tale importo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto, nonché per il periodo stabilito di garanzia della fornitura (24 mesi) e nel caso in cui sia incassato parzialmente o interamente da parte dell'Azienda Sanitaria, va reintegrato nel suo ammontare originario.

Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

Detta cauzione potrà essere costituita a scelta del concorrente, con una delle modalità sottoindicate:

1. da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
2. con versamento sul c/c postale n. 10531853 intestato a "AZIENDA SANITARIA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 2 , VIA TORRACA, 2 -85100 POTENZA, e la cui attestazione dovrà essere allegata unitamente ai documenti richiesti ai precedenti punti ai fini dell'ammissione alla gara;
3. con versamento in contanti presso il Tesoriere dell'Azienda che ne rilascerà apposita ricevuta, la quale dovrà essere allegata unitamente ai documenti richiesti ai precedenti punti ai fini dell'ammissione alla gara;
4. con fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del Regio Decreto Legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
5. con polizza assicurativa rilasciata da Impresa d'assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
6. Con polizza fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 358 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ai sensi dell'articolo 145, comma 50 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Qualora la cauzione provvisoria sia prestata secondo una delle modalità di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, la fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta."

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Le parti, inoltre, in deroga al disposto di cui all'articolo 1994 comma 2 Codice Civile., non possono convenire l'obbligo della preventiva escussione del debitore principale.

Espressamente si assume infine, tra le norme del presente articolo, l'articolo 1957 del Codice Civile.

La Ditta è tenuta in ogni momento, per richiesta dell'Azienda Sanitaria, ad integrare detto deposito cauzionale qualora esso venisse in tutto o in parte utilizzato a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.
Nessun interesse è dovuto sulle somme versate a titolo di deposito cauzionale.

ARTICOLO 21

STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della notificazione dell'aggiudicazione.

Tutte le spese relative alla stipula e registrazione del contratto, presuntivamente calcolate in **€ 250,00**, sono a carico della Ditta aggiudicataria

In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di interrompere, con proprio provvedimento, ogni rapporto contrattuale e di provvedere come meglio crederà per l'esecuzione dell'appalto, ponendo a carico della Ditta aggiudicataria decaduta ogni conseguente spesa o danno derivante dalla mancata applicazione dello stesso, nonché l'incameramento della cauzione definitiva.

ARTICOLO 22

VALIDITA' DEI PREZZI

I prezzi di acquisto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura (dall'offerta al pagamento a seguito di collaudo), anche se intervengono variazioni nei costi della materia prima, della mano d'opera e di ogni altro elemento di produzione.

ARTICOLO 23

ONERI A CARICO DELLA DITTA

Sono compresi nel prezzo dell'appalto gli oneri per fornire le attrezzature funzionanti in opera, ed in particolare:

- l'imballo, il trasporto, lo scarico, l'imballaggio e l'allontanamento dei materiali residui dopo il montaggio;
- tutte le spese derivanti dal trasporto interno ai locali di destinazione, anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi eccedenti), o per il normale accesso dei locali (passaggio inadeguato per il trasporto dei colli).
- Eventuali opere edili, impiantistiche, di sicurezza e quant'altro occorrente per la corretta installazione del bene nonché per il suo sicuro utilizzo;
- la fornitura di tutti i mezzi d'opera necessari ai lavori;
- La custodia dei materiali a piè d'opera e/o installati;
- la messa in funzione ed ogni assistenza necessaria al collaudo;
- la fornitura dei manuali d'uso e manutenzione, in lingua italiana, dichiarazioni di conformità, licenze d'uso dei software;
- la manutenzione dei beni e delle apparecchiature oggetto della fornitura, per un periodo minimo di garanzia totale di 24 mesi, a decorrere dal collaudo dei beni;
- il corso di formazione e addestramento sull'utilizzo delle sopraccitate apparecchiature.
- il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l'incolumità del personale e dei terzi.

Sono, in ogni caso, a carico della Ditta:

- le spese di viaggio e di trasferta dei rappresentanti della Ditta e di tutto il personale dipendente, quante volte occorre;
- la compilazione dei disegni esecutivi di tutte le parti delle opere come eseguite a fine lavoro;
- le spese occorrenti per le prove di funzionamento e per l'esecuzione del collaudo, esclusa la sola fornitura dell'energia.
- Resta stabilito che l'accettazione di qualsiasi bene (apparecchiatura, macchinario e meccanismo), non esonera mai la Ditta dalle responsabilità e garanzia di cui è tenuta in virtù delle norme del presente Capitolato;
- le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti indistintamente gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro;
- l'adozione nell'esecuzione dei lavori di realizzazione di opere ed impianti e di installazione delle apparecchiature, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori stessi ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni dell'Azienda Sanitaria e di privati, osservando le disposizioni della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Ditta restando sollevata l'Azienda Sanitaria ed il personale da essa dipendente. A tal fine si precisa che l'Azienda Sanitaria ed il personale tecnico da essa predisposto al controllo dei lavori non hanno alcuna ingerenza sullo svolgimento dell'attività lavorativa e sulla predisposizione delle misure di sicurezza, restando i loro compiti fissati esclusivamente nell'ambito dell' art. 1662 del Codice Civile, e risolvendosi quindi nella funzione di controllare e guidare affinché i lavori di realizzazione di opere ed impianti e di installazione delle apparecchiature avvengano in conformità ai disegni esecutivi ed ai patti contrattuali.
- in generale ogni onere, anche se non richiamato nel presente articolo, necessario a dare le opere ed impianti eseguiti a perfetta regola d'arte, e le apparecchiature oggetto del presente appalto regolarmente installate e funzionanti, senza che l'Azienda abbia a sostenere alcuna spesa aggiuntiva oltre il prezzo stabilito.

ARTICOLO 24

TEMPI PER LA ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura ed installazione delle apparecchiature oggetto del presente appalto, dovrà essere effettuata entro **45 (quarantacinque)** giorni lavorativi dalla data di stipulazione del contratto di appalto, ad esclusione del sabato.

La qualità e le quantità indicate nel progetto di fornitura costituiscono un minimo che la Ditta garantisce all'Azienda Sanitaria, senza pregiudizio per le eventuali maggiori quantità o migliori qualità che saranno effettivamente necessarie a dare l'opera completa.

La programmazione degli interventi di completamento ed adeguamento impiantistico, ed affini, saranno coordinati dall'U.O. Attività Tecniche dell'Azienda Sanitaria.

ARTICOLO 25

CONSEGNA

La consegna delle apparecchiature deve avvenire nei locali di destinazione a cura e spesa di qualsiasi natura ed a rischio della Ditta.

La consegna si intende porto franco; tutte le spese di imballo, trasporto, lo scarico nei locali di destinazione, montaggio, allacciamento alle linee di alimentazione e collaudo sono a carico della Ditta.

La Ditta deve obbligatoriamente consegnare apparecchiature nuove di fabbrica e nella versione più aggiornata disponibile al momento della consegna.

Il termine di consegna si intende osservato con la posa in opera delle apparecchiature regolarmente funzionanti previo avvenuto completamento della sistemazione ed adeguamento dei locali.

La Ditta dovrà dare avviso all'Azienda Sanitaria per iscritto ed entro un congruo termine del giorno in cui viene effettuata la consegna. Costituiscono motivi di spostamenti dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione ed accettati dall'Azienda Sanitaria. La Ditta in tali casi deve effettuare specifica comunicazione all'Azienda Sanitaria entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento. La presentazione di domande intese ad ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti, non può ritenersi sufficiente per interrompere la decorrenza dei termini contrattuali. Con la consegna delle apparecchiature, la Ditta assume l'obbligo di fornire, senza ulteriore corrispettivo, manuali ed ogni altra documentazione tecnica in lingua italiana idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento delle apparecchiature fornite. La Ditta ha, altresì, l'obbligo di fornire copia completa dei manuali di manutenzione delle apparecchiature fornite, in lingua italiana. Tale documentazione deve comprendere, in particolare, i manuali e le istruzioni stabilite dalla Ditta concernenti le caratteristiche e la composizione delle apparecchiature e le procedure per il loro utilizzo.

La firma apposta sulla bolla di accompagnamento all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati. L'accettazione delle apparecchiature non solleva la Ditta dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.

Eventuali danneggiamenti riportati dalle apparecchiature durante il trasporto e/o durante le operazioni di carico e scarico sono sempre e fino al loro utilizzo, imputabili alla Ditta.

ARTICOLO 25

DANNI ALLE APPARECCHIATURE

La Ditta solleva l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dalle apparecchiature ed ai materiali depositati nel locale di destinazione ovvero posti in opera. Di conseguenza fino al momento della constatazione dell'avvenuta ultimazione la Ditta è obbligata a sostituire o riparare a sue spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati.

La Ditta resta inoltre responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato.

ARTICOLO 26

MANUTENZIONE

La Ditta è tenuta alla buona conservazione delle opere ed impianti eseguiti e delle apparecchiature installate, ed alla loro manutenzione fino alla data di approvazione del collaudo.

Il corrispettivo per tali prestazioni si intende compreso nel prezzo offerto.

ARTICOLO 27 COLLAUDO

Le apparecchiature oggetto del presente Capitolato, nonché i lavori relativi alle sistemazioni e all'adeguamento degli impianti saranno collaudate dall'Azienda Sanitaria ai sensi dell' art. 72 della Legge Regionale 29 marzo 1980, n. 17, per essere ammesse all'utilizzo clinico routinario.

La Ditta dovrà produrre in sede di collaudo certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione ed il numero di matricola progressivo, e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza, nonché ogni altro certificato, documento previsto dalla vigente normativa, relativo alla regolare esecuzione delle opere impiantistiche, a titolo di esempio: **certificato di esecuzione a regola d'arte ex legge 46/90, schede tecniche dei materiali installati, ecc.**

Il collaudo sarà caratterizzato sia da una fase tecnica che da una fase funzionale ed operativa che ingloberà considerazioni prettamente tecniche con protocolli di test funzionali, riferimenti alla normativa vigente, etc. In particolare per quanto riguarda ciascuna apparecchiatura fornita l'operazione di collaudo è intesa a verificare:

- l'accertamento della presenza di tutte le apparecchiature ed attrezzature compresi i componenti hardware e software;
- la conformità al tipo ed ai modelli descritti nell'offerta della Ditta o nei suoi allegati, le caratteristiche prestazionali e funzionali descritte nell'offerta, nonché la rispondenza delle opere realizzate a quanto progettualmente proposto;
- l'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle macchine sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali della Ditta, con prove di funzionamento degli elaboratori sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico della Ditta, inclusa la riproduzione di immagini test su pellicole radiografiche.

L'operazione è effettuata alla presenza di incaricati della Ditta che dovranno controfirmare il relativo verbale di consegna e messa in funzione. Quando le apparecchiature o parte di esse non superano le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico della Ditta fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve essere effettuata entro 10 giorni dalle precedenti.

Qualora le apparecchiature non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, l'Azienda Sanitaria può esercitare la facoltà di:

1. richiedere alla Ditta di mettere a disposizione, a sue spese, entro il termine di 20 giorni, apparecchiature aggiuntive idonee a porre le apparecchiature fornite in condizioni di superare le prove di collaudo;
2. risolvere il contratto per tutta o per la parte di fornitura non accettata al collaudo, e mettere a disposizione della Ditta le apparecchiature che non hanno superato le prove per effettuarne il ritiro, a proprie cura e spese, entro il termine di 20 giorni;
3. affidare la fornitura ad altre Ditte in danno alla Ditta inadempiente.
4. Quando, invece, le operazioni di collaudo pongono in evidenza solo guasti ed inconvenienti che possono essere eliminati a giudizio degli incaricati del collaudo, la Ditta assume l'obbligo di:

- eliminare guasti ed inconvenienti in brevissimo tempo e comunque non oltre 20 giorni dalla data del verbale di accertamento redatto dagli incaricati del collaudo;
- richiedere un nuovo collaudo non appena eliminati i guasti ed inconvenienti. Il regolare collaudo dei beni forniti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.

In tal caso la Ditta è invitata dall'Azienda Sanitaria ad assistere a mezzo dei suoi rappresentanti ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. In assenza della Ditta o dei suoi incaricati, il verbale relativo redatto dagli incaricati dell'Azienda Sanitaria farà egualmente stato contro di essa.

L'Azienda Sanitaria assume obbligo di non utilizzare le apparecchiature consegnate e poste in funzione prima delle operazioni di collaudo.

Ove ciò dovesse accadere, le macchine utilizzate debbono intendersi accettate al collaudo.

La Ditta dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che risultassero necessarie per garantire il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature o loro parti.

Se nel manuale di installazione è consigliata la presenza di un sistema di filtraggio o di qualunque altro dispositivo o modalità installativa, la fornitura la dovrà prevedere (compreso nel prezzo, se tali forniture o installazioni non sono state quotate a parte).

In generale qualunque operazione consigliata nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura della Ditta.

ARTICOLO 28

DOCUMENTAZIONE DEI PRODOTTI FORNITI

Dovrà essere garantita la disponibilità di manuali d'uso e di service dei prodotti per ciascuna apparecchiatura.

I manuali dovranno essere forniti in lingua italiana, o in subordine, dovrà essere consegnata una traduzione.

ARTICOLO 29

RISCHI E TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'

Sono a carico della Ditta i rischi di perdite per danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali di destinazione, fino alla data del verbale del collaudo con esito favorevole, fatto salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all' Azienda Sanitaria.

I rischi passano a carico dell'Azienda Sanitaria a decorrere dal giorno successivo alla data del verbale di collaudo con esito favorevole.

ARTICOLO 30

ISTRUZIONI PER L'USO

E' fatto obbligo alla Ditta di mantenere un proprio tecnico presso l'U.O. destinataria delle apparecchiature, senza alcuna pretesa di spesa aggiuntiva, per tutto il tempo necessario per la istruzione e l'addestramento del personale medico e paramedico preposto dell'uso dell' apparecchiature, fino a quando non abbia acquisito una perfetta conoscenza e padronanza all'uso delle stesse.

Per le modalità operative, si rinvia a quanto previsto dal programma di cui al punto B.9 del precedente articolo 10, presentato dalla Ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 31

OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA

L'Azienda Sanitaria assume l'obbligo di:

- non eseguire, senza preliminare intesa con la Ditta, alcuna operazione manutentiva all'infuori di quelle riportate nei manuali di manutenzione;
- utilizzare materiali accessori e d'esercizio alla cui provvista provvede in modo autonomo, adatti all'impiego delle apparecchiature;

ARTICOLO 32

GARANZIA DELLE APPARECCHIATURE

Le apparecchiature fornite debbono essere prive di difetti dovuti a vizi dei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati dalla Ditta nella sua documentazione.

La Ditta assume l'obbligo di fornire apparecchiature nuove di fabbrica in ciascuna delle sue componenti, non riciclate e non assemblate.

La Ditta è tenuta a garantire, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1490 del Codice Civile che le apparecchiature fornite, siano immuni da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che le rendano inidonee all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Le apparecchiature sono garantite dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo minimo di **24 (ventiquattro) mesi** dalla data dell' avvenuto collaudo con esito favorevole, salvo maggior periodo di garanzia offerto dalla Ditta.

Durante il periodo di validità della garanzia l'Azienda Sanitaria non dovrà sopportare alcun onere economico per il mantenimento in perfette condizioni di funzionamento delle apparecchiature installate.

Gli oneri per la manutenzione periodica programmata nel periodo di garanzia dovranno intendersi compresi nel prezzo dell'appalto

Tale garanzia deve coprire anche i difetti marginali, anche se hanno effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento del bene.

ARTICOLO 33

INTERVENTI TECNICI NEL PERIODO DI GARANZIA E POST-GARANZIA

La Ditta si obbliga a riparare o sostituire le parti o le attrezzature che si dimostrassero difettose o guaste, accollandosi tutti i costi derivanti (mano d'opera, spese di trasferta, parti di ricambio), senza alcuna franchigia, presso le sedi di installazione.

La Ditta risponde dei difetti di fabbrica o di installazione, intendendosi come tali tutti i guasti o malfunzionamenti che non sono manifestatamene causati da errato uso o dolo degli operatori o da altre cause esterne.

La Ditta è tenuta a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento di seguito indicati, salvo proposte migliorative offerte e, cioè:

- 1) in caso di chiamata nei giorni feriali (dal lunedì al giovedì compreso), l'intervento tecnico dovrà essere garantito al massimo il giorno successivo non festivo.
- 2) In caso di chiamata il venerdì o prefestivi l'intervento tecnico deve essere assicurato

entro il primo giorno successivo non festivo.

Per tempo di intervento si intende “il tempo che intercorre tra la chiamata, l’arrivo di un tecnico del servizio di assistenza con la strumentazione ed i ricambi ritenuti necessari, in base a quanto descritto dalle chiamate, ed il ripristino del normale funzionamento dell’apparecchiatura”.

In caso di mancato intervento, salvo causa di forza maggiore, si applicano per ogni giorno feriale trascorso, le seguenti penali:

- € 150,00 per ciascun giorno di ritardo dal 2° al 5° giorno;
- € 250,00 per ciascun giorno di ritardo dal 6° giorno in avanti.

Mediante apposito contratto di manutenzione, successivo al periodo di garanzia, dovrà essere garantita la conservazione in efficienza delle apparecchiature.

Dovrà essere garantita la disponibilità delle parti di ricambio per un periodo minimo di 8 (otto) anni a decorrere dal collaudo, o per un periodo maggiore, ove esso risulti dall’offerta presentata dalla Ditta.

ARTICOLO 34

TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Le fatture relative alla fornitura dell’attrezzature oggetto del presente capitolato speciale dovranno essere emesse solo dopo l’avvenuto positivo collaudo ed accettazione definitiva. La fattura dovrà essere redatta secondo le norme in vigore ed accompagnata dalla sottoindicata documentazione giustificativa:

- copia del documento di trasporto;
- copia del verbale di collaudo.

Il pagamento sarà di regola effettuato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Nel caso in cui l’emissione della fattura sia avvenuta prima del superamento collaudo definitivo, i termini (90 giorni) decorrono dalla data del superamento dello stesso.

I pagamenti verranno disposti mediante ordinativi direttamente esigibile presso il Tesoriere dell’Azienda, ovvero secondo una delle modalità previste dalla Legge Regionale di Basilicata 29 marzo 1980, n. 17, e richiesta della Ditta.

L’Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione dei pagamenti verrà notificata in via amministrativa.

ARTICOLO 35

INCEDIBILITÀ DEI CREDITI

La Ditta con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal presente appalto senza la preventiva autorizzazione dell’Azienda Sanitaria.

In caso di cessione del credito la Ditta dovrà notificare all’Azienda Sanitaria copia legale dell’atto di cessione, il quale non potrà avere effetto se non dopo l’adozione della relativa presa d’atto da parte dell’Azienda Sanitaria.

La cessione del credito senza la preventiva approvazione dell’Azienda Sanitaria rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell’Azienda medesima.

ARTICOLO 36 SUB-APPALTO

Per le parti della fornitura che la Ditta intende eventualmente subappaltare a terzi, si fa riferimento alle norme dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta è responsabile delle attività delegate al subappaltatore, ed è pertanto chiamata a rispondere comunque di eventuali danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori affidati o ad essi comunque riconducibili

In caso di subappalto la Ditta avrà l'obbligo di imporre al subappaltatore il rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall'Azienda Sanitaria..

Eventuali inadempienza saranno di norma contestate alla Ditta. In caso di inadempienze o comunque per giustificato motivo la Ditta si impegna a sostituire il subappaltatore per garantire nei modi e nei termini previsti dal cronoprogramma il regolare svolgimento dei lavori.

Non è previsto il pagamento diretto da parte dell'Azienda Sanitaria al subappaltatore.

ARTICOLO 37 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto alla Ditta di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena la risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

ARTICOLO 38 RESPONSABILITA' DELLA DITTA

La Ditta sottoposta a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, risponde degli eventuali danni arrecati ai suoi collaboratori nella esecuzione degli adempimenti contrattuali, sollevando l'Azienda Sanitaria da qualsiasi responsabilità che al riguardo le fosse mossa.

ARTICOLO 39 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di ripetute inosservanze alle prescrizioni contrattuali ed in specie quelle riflettenti la qualità ed il termine di consegna, l'Azienda sanitaria avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con sua deliberazione, senza diffida o altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura sino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo per la Ditta decaduta di risarcire i danni economici e di sottostare a titolo di penale alla perdita della cauzione prestata.

ARTICOLO 40 PENALITA'

La Ditta sarà soggetta a penale in caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali o di non puntuale adempimento, che non comporti per la sua gravità l'immediata risoluzione del contratto.

Per ogni giorno solare di ritardo nella fornitura ed installazione delle apparecchiature rispetto al termine previsto, verrà applicata una penale di € 100,00.

Le somme dovute a titolo di penale saranno detratte dalle eventuali fatture in corso di liquidazione o dalla cauzione definitiva.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui le penali per ritardo raggiungessero un valore pari al 10% dell'importo del contratto.

L'Azienda Sanitaria si riserva, altresì, la facoltà di applicare penali per qualunque inadempimento relativo alle prestazioni contrattuali da valutare discrezionalmente in rapporto all'entità dello stesso.

ARTICOLO 41

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve con un provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso, nei seguenti casi:

- 1) Per mancata osservanza dei termini di consegna, fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 39;
- 2) Per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto; In caso di mancata rispondenza delle apparecchiature a quanto dichiarato in offerta, ed in particolare nel caso in cui le prestazioni siano minori e comunque la conoscenza delle reali caratteristiche avrebbe potuto indirizzare diversamente il giudizio espresso in fase di aggiudicazione, oppure in caso di non conformità alle normative vigenti; oppure in caso di consegne di apparecchiature non nuove di fabbrica o uscite di produzione l'Azienda Sanitaria si riserva di chiedere la sostituzione o le modifiche necessarie per l'eliminazione del difetto riscontrato, o infine si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto; la stessa cosa verrà effettuata nel caso in cui le opere di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma dei locali non rispondano a quanto dichiarato nell'offerta ed in particolare nel caso in cui le prestazioni siano minori;
- 3) In caso di cessione della Ditta, di cessione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione o di altre procedure concorsuali o atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;
- 4) In caso di subappalto o cessione del contratto, anche parziale, senza l'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria;
- 5) Per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

Nei casi previsti ai precedenti punti 1 e 2, la Ditta, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l'Azienda Sanitaria dovessero sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento, a trattativa privata, della fornitura ad altra ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Azienda Sanitaria, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Ditta.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La risoluzione non si estenderà alle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 42

CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI

La Ditta non può opporre, ex art. 1462 del C.C. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato.

Tutte le riserve che la Ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Sanitaria e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di aver diritto.

Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, la Ditta decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopraindicati saranno prese in esame dall'Azienda sanitaria che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 43

MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI

L'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 si riserva la facoltà di annullare il presente appalto, anche se aggiudicato dall'apposita commissione di gara, ove ricorrano motivi di pubblico interesse.

L'Azienda Sanitaria si riserva a suo insindacabile giudizio, di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente capitolato speciale, ovvero di annullare la procedura di gara.

In tali ipotesi le Ditte interessate alla partecipazione alla gara, sono tenute a verificare le eventuali modifiche e/o integrazioni intervenute rispetto al precedente testo, ovvero di annullamento della procedura, che saranno pubblicate sui seguenti siti Internet:

- www.basilicatanet.it/bandi/regionebasilicata/consultabandi/homebandi.asp
- www.rete.basilicata.it/Aziende-SA/A-S-L--Pot/Bandi-e-co/index.htm

In considerazione di quanto sopra, si invitano le Ditte interessate a consultare periodicamente i suddetti siti INTERNET

E' fatto espresso divieto alle Ditte di apportare qualsiasi modifica ai documenti scaricati dal sito Internet.

Eventuali modifiche dalle stesse apportate saranno considerate come non apposte, in quanto farà esclusivamente fede il testo approvato dall'Azienda Sanitaria U.S.L. N. 2.

ARTICOLO 44

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento relativo al presente appalto, o per eventuali delucidazioni, gli interessati potranno rivolgersi durante le ore di ufficio escluso il sabato, all'ufficio Provveditorato (telefono 0971-310581, telefax 0971-310225).

Le risposte più significative verranno pubblicate sui siti Internet innanzi indicati, unitamente ad eventuali precisazioni sulla documentazione di gara.

ARTICOLO 43

CONTROVERSIE

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente, per qualsiasi controversia il

Foro di Potenza.

ARTICOLO 46

NORME DI RINVIO

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti.

Allegati al capitolato speciale, e parte integrante dello stesso, sono i seguenti documenti:

APPENDICE 1: configurazioni e caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime delle apparecchiature;

APPENDICE 2: dichiarazione di conformità costruttiva

APPENDICE 3: scheda delle caratteristiche del servizio di assistenza tecnica

APPENDICE 4: griglia di valutazione delle offerte.

PLANIMETRIA DEI LOCALI